

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 luglio 2023 - n. XII/550

Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - d.p.c.m. 22 settembre 2022 - e modifica destinazione risorse d.g.r.n. 6966/2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

– la legge n. 248/2006 che all'art. 19 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

– la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica «Convenzione di Istanbul» dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013;

– il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

– la l.r. 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

– la legge n. 69/2019 «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in particolare, l'art. 18 che, modificando l'articolo 5 bis, comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93/2013, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Preso atto che l'art. 5-bis comma 2, come modificato dall'art. 18 della l. 69/2019, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse, sulla base della programmazione regionale e degli interventi attuati per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati sui territori regionali;

Richiamata l'Intesa del 14 settembre 2022 tra il governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l. 131/2003 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, che all'art. 15 prevede che il rispetto dei requisiti stabiliti dall'Intesa costituisca condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022;

VISTI:

– il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021;

– il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020, volto a dare continuità agli interventi avviati nel Piano Quadriennale precedente e a rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza finora costituito, definendo le priorità per il periodo 2020-2023;

o consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti sul territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;

o rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza maschile, al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;

o sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione della violenza maschile contro le donne;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che adotta come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;

Visto il d.p.c.m. 22 settembre 2022, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2022, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14

agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Annualità 2022», che assegna a Regione Lombardia complessivamente € 7.945.634,00, suddivisi sulla base dei criteri di riparto come segue:

- € 6.530.634,00, a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del d.l. n. 93/2013, da destinare al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione che abbiano i requisiti previsti dall'Intesa o che attestino il percorso di adeguamento alla stessa;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

Dato atto che nella seduta del 27 marzo 2023 è stato acquisito il parere del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne in merito alle modalità di utilizzo e ai criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto, inoltre, che, così come previsto dall'articolo 4 comma 1 del d.p.c.m. 22 settembre 2022, Regione Lombardia ha provveduto in data 28 marzo 2023, con nota prot. n. J2.2023.0017290, all'invio al Dipartimento per le Pari Opportunità della richiesta di trasferimento delle risorse con allegata la scheda programmatica e la relativa relazione di accompagnamento e che con nota del 4 aprile 2023 acquisita in data 17 maggio 2023 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha approvato la scheda programmatica trasmessa;

Ritenuto pertanto di destinare le risorse assegnate con d.p.c.m. 22 settembre 2022, pari complessivamente a € 7.945.634,00, secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 6.530.634,00 (art. 5-bis del d.l. n. 93/2013) da ripartire agli enti locali capifila delle 27 (ventisette) Reti territoriali interistituzionali antiviolenza al fine di avviare la Programmazione del biennio 2024/2025, in attuazione dell'Intesa al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubblici e privati esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza, garantendo la continuità degli interventi in corso;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare all'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

RITENUTO, inoltre, di integrare le risorse destinate dal d.p.c.m. 22 settembre 2022 con un cofinanziamento regionale pari a € 1.960.000,00, disponibili sul bilancio, esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 secondo la ripartizione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

- € 1.295.000,00 per l'avvio del programma 2024/2025 relativo al sostegno delle 27 reti interistituzionali territoriali antiviolenza sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del d.p.c.m. in oggetto;
- € 665.000,00, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l), specificamente per il finanziamento della sperimentazione volta all'individuazione di alloggi messi a disposizione dalle ALER per le donne vittime di violenza (linea c);

STABILITO, pertanto, di destinare complessivamente risorse per € 9.905.634,00 di cui € 7.945.634,00 a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022 e € 1.960.000,00 a valere sul bilancio regionale, esercizi 2023, 2024 e 2025 secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 7.825.634,00 (art. 5-bis del d.l. 93/2013) da ripartire agli enti locali capifila delle 27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza al fine di avviare la Programmazione biennio 2024/2025, in attuazione dell'Intesa al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubblici e privati esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza garantendone la continuità degli interventi in corso;
- € 2.080.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

Dato atto che le risorse statali pari a € 7.945.634,00, assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 12 luglio 2023

richiamato, sono disponibili sui capitoli 12.05.104.10704 e 12.05.104.10717 del bilancio regionale per l'esercizio 2023 e le risorse regionali pari a € 1.960.000,00, a titolo di cofinanziamento, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale rispettivamente per € 260.000,00 sull'esercizio 2023, per € 900.000,00 sull'esercizio 2024 e per € 800.000,00 sull'esercizio 2025;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2022, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Annualità 2022», di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il programma anti violenza 2022/23 avviato con d.g.r. XI/4643/2021 attualmente in corso di esecuzione e con termine al 31 dicembre 2023;

Vista la d.g.r. XI/6966/2022 «Programma regionale per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne (2022-2023): ulteriori risorse a sostegno dell'attività dei centri anti violenza e delle case rifugio (di concerto con l'assessore La Russa)» con cui:

- è stata prorogata la durata del Programma 2022-2023 di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 6299/2022 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023;

- sono state assegnate agli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza ulteriori risorse per € 1.000.000,00 a copertura dei costi indiretti sostenuti dai Centri anti violenza e dalle Case rifugio delle reti senza obbligo di rendicontazione delle stessa come da allegato A) alla d.g.r. XI/6966/2022;

Dato atto delle numerose segnalazioni provenienti dai soggetti gestori dei Centri anti violenza nonché dagli enti locali capifila delle reti interistituzionali anti violenza relative alla necessità di utilizzare le risorse stanziare con la richiamata d.g.r. a copertura dei costi diretti in base alle necessità del singolo territorio;

Ritenuto pertanto necessario consentire alle reti anti violenza la modifica della destinazione d'uso di tali risorse al fine di permettere, in base alle singole esigenze, anche la copertura dei costi diretti;

Stabilito pertanto di modificare l'allegato A) alla d.g.r. 6966/2022 nella parte in cui considera interventi ammissibili soltanto la copertura dei costi indiretti relativi alla gestione dei Centri anti violenza e delle Case rifugio ricomprendendo, invece, anche la copertura dei costi diretti legati al funzionamento dei Centri anti violenza e delle Case rifugio;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, «Nozione di impresa e di attività economica»;

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto:

- i beneficiari finali sono persone fisiche;
- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri anti violenza e case rifugio, iscritte al RUNTS o, temporaneamente, ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 16 settembre 2022;

Precisato altresì che in relazione agli interventi per il sostegno abitativo alle donne vittime di violenza, con la presente iniziativa non si intende finanziare l'eventuale attività economica dei soggetti operanti in tali settori;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008, «Testo Unico in materia di organizzazione del personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura»;

Vagliate e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di destinare complessivamente risorse per € 9.905.634,00, di cui € 7.945.634,00 a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022 e € 1.960.000,00 a valere sul bilancio regionale esercizi 2023, 2024 e 2025, secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 7.825.634,00 (art. 5-bis del d.l. 93/2013) da ripartire agli enti locali capifila delle 27 reti territoriali anti violenza al fine di avviare la programmazione del biennio 2024/2025, in attuazione dell'Intesa del 14 settembre 2022 al fine di sostenere le attività dei centri anti violenza e delle case rifugio pubblici e privati esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza garantendo la continuità degli interventi in corso;
- € 2.080.000,00 a valere sull'art. 5 del d.l. n. 93/2013 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) da destinare, per l'attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023);

2. di approvare le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022, al fine di avviare la nuova programmazione, in continuità con la programmazione in atto, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le risorse statali pari a € 7.945.634,00, assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 22 settembre 2022 richiamato sono disponibili sui capitoli 12.05.104.10704 e 12.05.104.10717 del bilancio regionale per l'esercizio 2023 e le risorse regionali pari a € 1.960.000,00, a titolo di cofinanziamento, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale rispettivamente per € 260.000,00 sull'esercizio 2023, per € 900.000,00 sull'esercizio 2024 e per € 800.000,00 sull'esercizio 2025;

4. di modificare l'allegato A) alla d.g.r. 6966/2022 nella parte in cui considera interventi ammissibili soltanto la copertura dei costi indiretti relativi alla gestione dei Centri anti violenza e delle Case rifugio ricomprendendo, invece, anche la copertura dei costi diretti legati al funzionamento dei Centri anti violenza e delle Case rifugio;

5. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

6. di trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri il presente provvedimento per gli adempimenti di conseguenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia anche in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

Allegato A

CRITERI DI RIPARTO E UTILIZZO DELLE RISORSE
a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022, Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui agli artt. 5 e 5 bis del d.l. 14 agosto 2012, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 Annualità 2022
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 2024/2025

Il presente documento illustra i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse nazionali assegnate a Regione Lombardia per le politiche di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne dal d.p.c.m. 22 settembre 2022, integrate con risorse regionali, destinate all'attuazione dell'intesa nonché all'avvio della programmazione per il sostegno al funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio per il biennio 2024/2025.

Il d.p.c.m. 22 settembre 2022 ha assegnato a Regione Lombardia risorse complessive pari a **€ 7.945.634,00**, di cui:

- **€ 6.530.634,00** a valere sull'**art. 5 bis** del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n.119, da destinare al sostegno e **finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio** pubblici e privati **già esistenti**, sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del d.p.c.m. stesso;
- **€ 1.415.000,00** a valere sull'**art. 5** del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni in legge 15 ottobre 2013, n. 119 per il finanziamento degli interventi regionali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 3 del d.p.c.m. stesso, di seguito elencati, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023:
 - a) iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da Covid-19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito della violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
 - b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
 - c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
 - d) azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti, anche di seconda generazione, vittime di violenza;
 - e) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
 - f) azioni di informazione, comunicazione e formazione;
 - g) programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

Regione Lombardia integrerà le risorse nazionali per complessivi **€ 1.960.000,00**, come di seguito descritto.

**Finanziamento per il sostegno delle 27 Reti interistituzionali territoriali antiviolenza:
Centri antiviolenza e Case rifugio
Programma 2024/2025**
RISORSE ASSEGNATE E UTILIZZO

Il d.p.c.m. 22 settembre 2022 assegna a Regione Lombardia, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, complessivamente **€ 6.530.634,00** per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, a valere sull'art. 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, da destinare al sostegno e finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio pubbliche e private già esistenti sul territorio regionale in base all'articolazione territoriale e secondo le specifiche esigenze territoriali, a condizione che rispettino i requisiti dell'Intesa Stato-regioni sancita il 14 settembre 2022.

I Centri antiviolenza e le Case rifugio già iscritti all'Albo regionale hanno a disposizione un periodo transitorio di 18 mesi per adeguarsi ai requisiti dell'intesa richiamata, al netto dei requisiti strutturali, per i quali le Case rifugio hanno un tempo di 3 (tre) anni per l'adeguamento.

Il riparto delle risorse alle regioni è stato definito a livello nazionale sulla base dei seguenti criteri equivalenti per i centri antiviolenza e per le case rifugio:

- dati ISTAT al 1° gennaio 2022, riferiti alla popolazione femminile nella fascia 16-70 anni residente nella regione;
- numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti sul territorio regionale, a favore dei quali le risorse sono state ripartite proporzionalmente in modo equivalente: Centri antiviolenza (50%) e Case rifugio (50%).

Alle risorse nazionali vengono aggiunte a sostegno dell'attività dei centri antiviolenza risorse regionali pari a **€ 1.295.000,00**, di cui € 260.000,00 disponibili sul bilancio 2023, € 235.000,00 sono disponibili sul bilancio 2024 e € 800.000,00 disponibili sul bilancio 2025.

Tabella 1 - Risorse destinate al sostegno e al finanziamento di centri antiviolenza e case rifugio nell'ambito del Programma 2024/2025

Risorse riparto nazionale ex d.p.c.m. 22/09/2022		Risorse regionali	Totali CAV/CR
€ 6.530.634,00	di cui ai CAV già esistenti	€ 2.288.307,00	€ 3.583.307,00
	di cui alle CR già esistenti	€ 4.242.327,00	€ 4.242.327,00
TOTALI		€ 6.530.634,00	€ 7.825.634,00

Le risorse assegnate per complessivi **€ 7.825.634,00**, di cui € 6.530.634,00 a valere sul d.p.c.m. 22 settembre 2022 e € 1.295.000,00 a valere sul bilancio regionale, esercizi 2023, 2024 e 2025, destinate al sostegno dei centri anti violenza e case rifugio già operanti nelle 27 reti territoriali interistituzionali anti violenza, potranno essere utilizzate per avviare la programmazione e la realizzazione delle attività del biennio 2024/2025 nei termini che verranno indicati in un successivo atto.

Sono fatte salve le proroghe alla durata della programmazione che si renderanno necessarie.

A queste risorse si aggiungeranno quelle oggetto di stanziamento con d.p.c.m. 2023.

A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, Regione Lombardia provvederà a adottare gli atti di indirizzo necessari per l'attuazione della nuova intesa dettando apposite linee operative sia per i Centri anti violenza sia per le Case Rifugio.

CRITERI DI RIPARTO REGIONALI

L'assegnazione delle risorse alle 27 Reti territoriali interistituzionali anti violenza presenti sul territorio regionale viene effettuata adottando criteri in parte nuovi rispetto a quelli utilizzati per il riparto precedente.

Gli elementi di novità sono stati introdotti, da un lato, per allinearsi al campionamento di popolazione effettuato dalle altre regioni nonché dall'ISTAT stesso e, dall'altro, per valorizzare la realtà numerica delle strutture lombarde.

In entrambi i riparti viene dunque presa in considerazione solamente la **popolazione femminile** nella fascia **16-70 anni** in luogo di quella genericamente residente nelle singole reti.

Ulteriore elemento di novità è il computo delle case rifugio sul territorio di ogni rete che nei precedenti riparti non veniva preso in considerazione.

I criteri definiti per il riparto delle risorse sono distinti per centri anti violenza e case rifugio, come di seguito illustrato:

Criteri per i Centri anti violenza (risorse assegnate € 3.583.307,00):

- **30%** in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 16-70 residente nel territorio di ogni rete (dati Istat al 1° gennaio 2022)
- **50%** quota fissa, invariata per tutte le Reti territoriali anti violenza;
- **20%** in base al numero di Centri anti violenza in partenariato con gli EE.LL. capifila di Reti territoriali nel corso del Programma 2022-2023

Criteri per le Case rifugio (risorse assegnate € 4.242.327,00):

- **30%** in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 16-70 residente nel territorio di ogni rete (dati Istat 1° gennaio 2022)
- **50%** quota fissa, invariata per tutte le reti anti violenza;
- **20%** in base al numero di Case Rifugio in partenariato con gli EE.LL. capifila di Reti territoriali nel corso del Programma 2022-2023

Di seguito, si illustrano le specifiche modalità adottate per l'applicazione di ciascun criterio di riparto.

➤ **Criterio "popolazione"**

La distribuzione delle risorse tra le reti anti violenza è stata calcolata in proporzione alla popolazione femminile nella fascia 16-70 residente (dati ISTAT al 1° gennaio 2022). È stato assegnato un coefficiente massimo, pari a 3, alla rete più popolosa (ossia Milano), a partire dal quale, sono stati calcolati proporzionalmente – e, dunque, in misura decrescente – i coefficienti da attribuire alle altre reti (tabella 2). La scelta di utilizzare questa modalità di ripartizione proporzionale "calmierata"¹ permette di non penalizzare eccessivamente nell'assegnazione delle risorse le reti meno popolate.

Tabella 2 - Coefficienti assegnati per popolazione alle reti

Rete - Ente capofila	Popolazione femminile (16-70)	punteggio
C.M. Valle Brembana	32.132	0,20
Desenzano del Garda	33.847	0,21
C.M. Valle Trompia	37.560	0,24
Terno d'Isola	46.325	0,29
San Donato Milanese	59.361	0,37
Sondrio	62.342	0,39
Treviglio	68.343	0,43
Lodi	82.031	0,52
Rozzano	86.597	0,55
Como	91.100	0,57
Palazzolo sull'Oglio	92.393	0,58
Legnano	115.356	0,73
Darfo Boario Terme	120.890	0,76
Melzo	120.993	0,76
Rho	129.071	0,81
Busto Arsizio	129.003	0,81
Seriate	132.892	0,84
Brescia	139.169	0,88
Mantova	138.927	0,88
Cinisello Balsamo	164.561	1,04
Bergamo	104.833	0,66
Lecco	133.183	0,84
Varese	176.304	1,11
Pavia	185.274	1,17
Cremona	206.929	1,30
Monza	305.164	1,92
Milano	475.915	3,00

¹ Ossia attraverso la predefinitone di un coefficiente massimo da attribuire alla rete più popolosa.

➤ **Criterio “numero di centri antiviolenza” convenzionati nell’ambito del Programma 2022-2023**

Per la ripartizione delle risorse in base a questo criterio sono stati definiti dei coefficienti di ponderazione attribuiti in maniera crescente in base al numero di centri antiviolenza presenti in ciascuna rete (tabella 3). Più in dettaglio, si è partiti da un coefficiente minimo pari a 1 per reti con un solo centro antiviolenza fino a un coefficiente massimo pari a 3 per le reti aventi 5 o più centri.

Tabella 3 - Coefficienti assegnati per n. di centri antiviolenza

n. Centri antiviolenza	Punteggio
1	1
2	1,5
3	2
4	2,5
5+	3

In tabella 4 si dettagliano per ogni rete il numero di centri antiviolenza e il relativo coefficiente attribuito.

Tabella 4 - Centri antiviolenza per rete e coefficienti assegnati

Rete - Ente capofila	n. centri	Punteggio
Bergamo	1	1
Brescia	2	1,5
Busto Arsizio	2	1,5
Cinisello Balsamo	1	1
Como	1	1
Cremona	3	2
Darfo Boario Terme	2	1,5
Desenzano del Garda	1	1
Lecco	2	1,5
Legnano	2	1,5
Lodi	1	1
Mantova	3	2
Melzo	1	1
Milano	9	3
Monza	4	2,5
Palazzolo sull'Oglio	1	1
Pavia	3	2
Rho	1	1
Rozzano	2	1,5
San Donato Milanese	1	1
Seriate	1	1
Sondrio	1	1
Terno d'Isola	1	1
Treviglio	1	1
Varese	4	2,5

Rete - Ente capofila	n. centri	Punteggio
C.M. Valle Brembana	1	1
C.M. Valle Trompia	1	1
Totale	53	38

➤ **Criterio “numero delle case rifugio” convenzionate nell’ambito del Programma 2022-2023**

Per il riparto delle risorse in base a questo criterio sono stati definiti dei coefficienti di ponderazione attribuiti in maniera crescente in base al numero di case rifugio presenti in ciascuna rete (tabella 5). Più in dettaglio, si è partiti da un coefficiente minimo pari a 1 per reti che hanno a disposizione da 1 a 4 case rifugio fino a un coefficiente massimo pari a 4,5 per le reti aventi a disposizione più di 35 case rifugio.

Si precisa che si è tenuto conto del numero di case rifugio a disposizione delle reti così come declinato nelle schede programmatiche del programma 2022/23 anche laddove le stesse strutture siano a disposizione di più reti.

Tabella 5 - Coefficienti assegnati per n. di case rifugio

n. case rifugio	nuovo punteggio
1-4	1
5-9	1,5
10-14	2
15-19	2,5
20-24	3
25-29	3,5
30-34	4
35+	4,5

In Tabella 6 si dettagliano per ogni rete il numero di case rifugio e il relativo coefficiente attribuito.

Tabella 6 - Case rifugio per rete e coefficienti assegnati

Rete - Ente capofila	N. Case rifugio	Nuovo punteggio
Bergamo	22	3
Brescia	30	4
Busto Arsizio	6	1,5
Cinisello Balsamo	14	2
Como	2	1
Cremona	16	2,5
Darfo Boario Terme	5	1,5
Desenzano del Garda	4	1
Lecco	5	1,5
Legnano	37	4,5
Lodi	3	1
Mantova	3	1
Melzo	36	4,5
Milano	39	4,5

Rete - Ente capofila	N. Case rifugio	Nuovo punteggio
Monza	29	3,5
Palazzolo sull'Oglio	12	2
Pavia	7	1,5
Rho	1	1
Rozzano	27	3,5
San Donato Milanese	25	3,5
Seriate	13	2
Sondrio	4	1
Terno d'Isola	8	1,5
Treviglio	27	3,5
Varese	8	1,5
C.M. Valle Brembana	5	1,5
C.M. Valle Trompia	4	1
Totale	392	60,5

**Interventi regionali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013
lettere a), b), c), e), f), h), i), l) di cui all'art. 3 del d.p.c.m. 2022**

In linea con quanto previsto dall'art. 3 del d.p.c.m. 13 settembre 2022, relativamente alle risorse a valere sull'art. 5 decreto-legge n. 93, la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità intende realizzare gli interventi di seguito dettagliati (tabella 7), nell'ambito delle linee di azione indicate:

- (b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione della violenza e di assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
- (c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
- (f) azioni di informazione, comunicazione e formazione.

Tabella 7 - Interventi e risorse previsti a valere sulle risorse nazionali art. 5 e risorse regionali

Interventi	Risorse		
	DPCM 2022 art. 5	Risorse regionali	Totale
<p>Rinnovo del protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati della Lombardia e con l'U.L.O.F. (linea di azione b)</p> <p>Nell'ambito del rinnovo del protocollo con l'Ordine degli Avvocati verranno realizzate diverse azioni tra cui, oltre alla prosecuzione della specializzazione professionale, la creazione di un fondo per il gratuito patrocinio "regionale" al fine di garantire l'assistenza legale anche in quelle ipotesi oggi non coperte dal gratuito patrocinio a spese dello stato.</p>	€ 300.000,00		€ 300.000,00
<p>Sperimentazione volta all'individuazione di alloggi messi a disposizione dalle ALER per l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza (linea di azione c)</p> <p>Viene avviata una sperimentazione volta a favorire i percorsi di autonomia abitativa delle donne in carico a CAV che necessitano di un sostegno nella fase finale di fuoriuscita dal percorso di violenza anche in coerenza alle indicazioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni dello scorso settembre relativamente all'individuazione di soluzioni abitative che favoriscano la piena autonomia delle donne. La sperimentazione, di concerto con la DG Casa e Housing sociale, vedrà</p>	€ 835.000,00	€ 665.000,00	€ 1.500.000,00

Interventi		Risorse		
		DPCM 2022 art. 5	Risorse regionali	Totale
<p>L'individuazione di alloggi messi a disposizione dalle ALER ai soggetti gestori dei CAV; tali alloggi verranno inseriti in un "Programma di valorizzazione alternativa alla vendita" predisposto ai sensi dell'art. 31, l.r. 16/16 e approvato con delibera di Giunta.</p> <p>L'individuazione dei soggetti gestori dei CAV partecipanti alla sperimentazione e del relativo fabbisogno territoriale avverrà sulla base di criteri definiti con successivo atto della Giunta.</p>				
Azioni di informazione, comunicazione e formazione (linea di azione f)	<p>Percorsi formativi Sistema Universitario Lombardo. Si intende rinnovare il Bando rivolto al sistema universitario aggiornandone i contenuti anche alla luce delle esperienze pregresse e delle esigenze territoriali</p>	€ 130.000,00		€ 130.000,00
	<p>Formazione regionale delle reti territoriali interistituzionali anti violenza anno 2024-2025 e una formazione che intercetti anche nuovi target in collaborazione con la prefettura di Milano.</p>	€ 150.000,00		€ 150.000,00
Totale		€ 1.415.000,00	€ 665.000,00	€ 1.675.000,00

Modifica allegato A) della d.g.r. XI/6966/2022

Alla luce delle numerose segnalazioni provenienti dai soggetti gestori dei Centri anti violenza nonché dagli enti locali capifila delle reti interistituzionali territoriali si ritiene necessario modificare la destinazione d'uso delle risorse stanziata con d.g.r. n. 6966/2022 al fine di permettere anche la copertura dei costi indiretti.

Le singole reti potranno, insieme ai soggetti gestori del proprio territorio, valutare le singole esigenze e stabilire la destinazione d'uso delle risorse stanziata al fine di coprire costi indiretti ovvero costi diretti sostenuti nell'ambito del programma 2022/23 attualmente in corso di esecuzione.

Tale scelta dovrà in ogni caso essere comunicata a Regione Lombardia.

Si precisa che i costi dovranno in ogni caso essere ammissibili ai sensi del d.d.u.o. 18755/21 ed essere sostenuti dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio nell'ambito del programma 2022/23.

Resta inteso che laddove la rete scelga di utilizzare tali risorse a copertura di spese riconducibili a costi diretti occorrerà, contrariamente a quanto stabilito dalla richiamata delibera per i costi indiretti, rendicontarle a Regione Lombardia in base alle modalità dettate con d.d.u.o. 18755/21.